

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
9 novembre 1999

Causa T-102/98

Christina Papadeas
contro
Comitato delle regioni dell'Unione europea

«Dipendenti – Concorso interno – Mancata ammissione alle prove orali –
Valutazione della commissione giudicatrice – Principio di non discriminazione
– Principio di buona amministrazione e dovere
di sollecitudine»

Testo completo in francese II – 1091

Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso interno C/01/97 di non ammettere la ricorrente alla prova orale del detto concorso.

Decisione: La decisione della commissione giudicatrice del concorso interno C/01/97 di non ammettere la ricorrente alla prova orale è annullata. Il Comitato delle regioni è condannato in toto alle spese.

Massime

1. Dipendenti – Ricorso – Termini – Dies a quo – Notificazione – Nozione – Onere della prova della notificazione (Statuto del personale, art. 91, n. 3)

2. Dipendenti – Concorso – Valutazione delle attitudini dei candidati – Potere discrezionale della commissione giudicatrice – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Osservanza del principio della parità di trattamento

3. Dipendenti – Dovere di sollecitudine incombente all'amministrazione – Portata – Osservanza da parte delle commissioni giudicatrici di concorso – Principio di buona amministrazione

1. L'onere di fornire la prova della data della notificazione della decisione impugnata incombe, tenuto conto dei termini fissati dall'art. 91 dello Statuto, alla parte che eccipisce la tardività di un ricorso.

(v. punto 31)

Riferimento: Tribunale 20 marzo 1991, causa T-1/90, Pérez-Minguez Casariego/Commissione (Racc. pag. II-143, punto 37)

2. Le valutazioni effettuate da una commissione giudicatrice di concorso sulle capacità dei candidati, come pure le decisioni con le quali la commissione constata il mancato superamento di una prova da parte di un candidato, possono essere assoggettate al sindacato del giudice comunitario solo in caso di palese violazione delle norme che disciplinano i lavori della commissione giudicatrice.

Il Tribunale può in particolare censurare una decisione adottata da una commissione giudicatrice in quanto ciò sia necessario per garantire la parità di trattamento dei candidati.

(v. punti 54 e 55)

Riferimento: Tribunale 15 luglio 1993, cause riunite T-17/90, T-28/91 e T-17/92, Camara Alloisio e a./Commissione (Racc. pag. II-841, punto 90); Tribunale 1° dicembre 1994, causa T-46/93, Michaël-Chiou/Commissione (Racc. PI pag. II-929, punto 48); Tribunale 14 luglio 1995, causa T-291/94, Pimley-Smith/Commissione (Racc. PI pag. II-637, punto 48); Tribunale 21 maggio 1996, causa T-153/95, Kaps/Corte di giustizia (Racc. PI pag. II-663, punto 38); Tribunale 11 luglio 1996, causa T-170/95, Carrer/Corte di giustizia (Racc. PI pag. II-1071, punto 49)

3. Pur non essendo menzionato nello Statuto del personale, il dovere di assistenza dell'amministrazione nei confronti dei suoi dipendenti, che vale anche per una commissione giudicatrice di concorso, rispecchia l'equilibrio dei diritti e dei doveri reciproci che lo Statuto ha istituito nei rapporti fra l'amministrazione e i suoi dipendenti. Questo obbligo, come pure il principio di sana amministrazione, implicano in particolare che, quando si pronuncia sulla situazione di un dipendente, l'autorità deve prendere in considerazione il complesso degli elementi atti a determinare la propria decisione e in tal contesto deve tener conto non solo dell'interesse del servizio, ma anche di quello del dipendente interessato.

(v. punto 56)

Riferimento: Tribunale 20 giugno 1990, causa T-133/89, Burban/Parlamento (Racc. pag. II-245, punto 27); Tribunale 7 giugno 1991, causa T-14/91, Weyrich/Commissione (Racc. pag. II-235, punto 50); Tribunale 15 marzo 1994, causa T-100/92, La Pietra/Commissione (Racc. PI pag. II-275, punto 58); Corte 29 giugno 1994, causa C-298/93 P, Klinker/Corte di giustizia (Racc. pag. I-3009, punto 38)